

DECISIONE (UE) 2015/1321 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2010****relativa all'aiuto di Stato C 38/07 (ex NN 45/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di Arbel Fauvet Rail SA***[notificata con il numero C(2010) 4112]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma ⁽¹⁾,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Procedimento dinanzi alla Commissione**

- (1) La Commissione è stata informata tramite denuncia di alcune misure di aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della società Arbel Fauvet Rail SA (in appresso «AFR»). La Francia ha presentato informazioni supplementari il 28 gennaio 2006, il 25 ottobre 2006, il 30 gennaio 2007 e il 6 giugno 2007.
- (2) Con lettera del 12 settembre 2007, la Commissione ha informato la Francia della decisione di avviare il procedimento d'indagine formale, di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE, riguardo all'aiuto in oggetto.
- (3) La Francia ha comunicato le sue osservazioni in data 12 ottobre 2007 e 18 e 19 dicembre 2007.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto.
- (5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.
- (6) Il 2 aprile 2008 la Commissione ha adottato una decisione negativa ⁽⁴⁾ in merito alle misure in oggetto ingiungendo il recupero dell'aiuto (in appresso «la prima decisione AFR»).
- (7) La prima decisione AFR è stata impugnata dalla regione Nord-Pas-de-Calais (T-267/08) il 9 luglio 2008, e dalla Communauté d'Agglomération du Douaisis (T-279/08) il 17 luglio 2008. Un motivo sollevato dalle parti ricorrenti per l'annullazione della decisione era l'assenza del metodo di calcolo per l'elemento di aiuto. Le parti ricorrenti hanno inoltre affermato che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione, classificando erroneamente AFR come impresa in difficoltà.

⁽¹⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

⁽²⁾ GU C 249 del 24.10.2007, pag. 17.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁾ La decisione della Commissione C(2008)1089 del 2 aprile 2008, GU L 238 del 5.9.2008, pag. 27.

